



REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEL CLUB ACI STORICO

Delibera del Consiglio Direttivo del Club ACI Storico del 16/10/2019

PARTE GENERALE

Art . 1 - Premessa

Il Registro ACI Storico è gestito dal Club ACI Storico, Associazione senza finalità di lucro, che in base al disposto dell'art. 4 dello Statuto ACI Storico, concorre alla realizzazione delle finalità indicate nello Statuto ACI in materia di veicoli di rilevanza storico-collezionistica e di tutela del patrimonio storico motoristico, anche sulla base degli indirizzi impartiti dall'ACI stesso.

Il Registro ACI Storico è strutturato in due Sezioni:

- Auto e Moto Classica
- Auto Sportiva

Art. 2 - Finalità

Il fine del Registro ACI Storico per le Sezioni "Auto e Moto Classica" è quello di accertare l'effettiva rilevanza storica dei veicoli allo scopo di individuarli, registrarli e tutelarli quale patrimonio storico nazionale, mentre per la sezione "Auto Sportiva" è

quello di accertare e documentare le caratteristiche storiche e tecnico sportive dei veicoli che hanno partecipato o intendono partecipare a Competizioni Sportive e/o a Gare di Regolarità, al fine di tutelarli quali patrimonio sportivo storico nazionale.

Nel Registro pertanto possono essere iscritti i veicoli a motore di interesse storico che, non solo sul presupposto dell'anzianità, superano le valutazioni documentali e le verifiche tecniche effettuate dal gruppo di esperti di ACI e di ACI Storico e dei soggetti convenzionati, eseguite in relazione agli specifici settori in cui si articola il Registro.

Art. 3 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione di un veicolo a motore storico nel Registro del Club ACI Storico.

Nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" possono essere iscritti gli autoveicoli e i motoveicoli che per le loro caratteristiche tecniche, per le caratteristiche di fabbricazione, per la conformità all'originale, per il loro stato di conservazione e per il loro rilievo industriale o estetico, o per aspetti ulteriori, possono essere effettivamente considerati veicoli di interesse storico e collezionistico.

La Sezione "Auto Sportiva" si articola in due Sottosezioni:

-Regolarità

-Competizione

Le regole che disciplinano la Sezione "Auto Sportiva" a sua volta divisa nelle Sottosezioni "Regolarità" e la "Competizione" fanno esclusivo riferimento alle norme dell'ACI in quanto Federazione Sportiva Automobilistica e ai relativi Regolamenti di settore che nell'attuale stesura e nelle eventuali e successive modifiche ed integrazioni, entrano automaticamente a far parte del presente Regolamento.

Nella Sottosezione "Regolarità" sono iscritti gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci del Club ACI Storico, che sono o sono stati in possesso di Licenza Sportiva ACI che possono partecipare o che hanno partecipato alle gare di "Regolarità Auto Storiche" e sono in possesso della "Fiche di Regolarità" dell'ACI, documento di

natura sportiva, rilasciato al solo scopo di identificare le vetture che partecipano alle predette gare di "Regolarità Auto Storiche".

Nella Sottosezione "Competizione" sono iscritti gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci del Club ACI Storico, che sono o sono stati in possesso di Licenza Sportiva ACI che possono partecipare o che hanno partecipato alle gare di "Velocità in Salita", "Velocità in Circuito" e "Rallies" e che sono in possesso dell' "HTP FIA" e/o "HTP ACI", documenti di natura puramente tecnica di cui deve essere dotata ogni vettura con cui si voglia partecipare alle gare di auto storiche internazionali e nazionali aperte alla partecipazione straniera.

Le modalità di svolgimento delle necessarie verifiche tecniche finalizzate alla iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" o alla iscrizione delle auto che partecipano alle gare sportive nelle Sottosezioni "Regolarità" e "Competizione", sono disciplinate in modo specifico in relazione alla sezione del Registro in cui si vuole iscrivere il veicolo.

Il rilascio della "Fiche di Regolarità", dell' "HTP FIA" o dell' "HTP ACI" dà contestualmente diritto all'iscrizione dell'auto nel Registro ACI Storico - Sezione Auto Sportiva.

Art. 4 – Ambito territoriale

Nel rispetto delle regole che disciplinano le singole Sezioni e Sottosezioni, il Registro ACI Storico ha valenza nazionale ed internazionale. La Sezione "Auto e Moto Classica" si articola in aree di competenza corrispondenti a quelle degli Enti Territoriali Regioni (a statuto autonomo o ordinario) e Province Autonome.

Art. 5 – Requisiti soggettivi

L'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico, sia nella Sezione "Auto e Moto Classica" che nella Sezione "Auto Sportiva", può essere effettuata esclusivamente a favore di soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che siano soci del Club ACI Storico con rapporto associativo in corso di validità, con esclusione di quanto previsto al seguente articolo 6.

Ai fini dell'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" è necessario che il socio del Club ACI Storico, presenti una formale richiesta on line attraverso l'apposita procedura informatica accessibile dal sito <http://www.clubacistorico.it/>

L'iscrizione nella Sezione "Auto Sportiva" dei veicoli che partecipano alle gare sportive di "Regolarità" e di "Competizione", avviene contestualmente ed automaticamente al momento del rilascio della "Fiche di Regolarità" o dell' "HTP" e sempre a favore di soci, in corso di validità del Club ACI Storico, che siano o siano stati in possesso della Licenza Sportiva ACI.

I richiedenti l'iscrizione nella Sezione "Auto e Moto Classica" e l'iscritto per le Sezione "Auto Sportiva", accettano le regole del presente Regolamento e le condizioni operative, tecniche, organizzative ed economiche che verranno, anche successivamente, disposte dall'ACI e dal Club ACI Storico ai fini dell'iscrizione nel Registro di veicoli di interesse storico o storico sportivo.

Art. 6 – Norma transitoria

Nella fase di avvio e messa a regime della Sezione "Auto Sportiva", le auto che già dispongono di "Fiche di regolarità", di "HTP FIA" o di "HTP ACI" vengono iscritte di diritto al Registro, in quanto già appartenenti al patrimonio storico sportivo accertato e tutelato dall'ACI.

PARTE SPECIALE

SEZIONE AUTO E MOTO CLASSICA

Art . 1 – Premessa

La presente Sezione "Auto e Moto Classica" del Regolamento del Registro del Club ACI Storico disciplina le modalità di iscrizione di un veicolo di interesse storico, sia che si tratti di autoveicolo che di motoveicolo, nella Sezione del Registro dedicata e le

modalità di svolgimento delle verifiche tecniche sia ai fini dell'iscrizione che per qualsiasi altra finalità di attestazione di storicità.

Le regole del presente Regolamento di seguito indicate che disciplinano le verifiche tecniche, hanno valore vincolante e sono rivolte ai soggetti richiedenti l'iscrizione, ai Verificatori Tecnici (VT), al Coordinatore Nazionale (CN), ai Coordinatori di Area (CA), alla Commissione Centrale di Valutazione (CCN) e agli altri soggetti che operano su tutto il territorio nazionale in nome e per conto dell'ACI - Automobile Club d'Italia e del Club ACI Storico.

Art. 2 – Soggetti Richiedenti

Possono richiedere l'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico, Sezione Auto e Moto Classica i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche con la qualifica di Socio ACI Storico in corso di validità.

Le richieste presentate per ogni altra finalità, diversa dall'iscrizione nel Registro, prevista dal presente Regolamento e dalle eventuali, successive modifiche e/o integrazioni dello stesso, possono essere presentate da qualsiasi soggetto, persona fisica o persona giuridica, proprietario di veicolo di interesse storico o suo delegato o che si trovi a qualunque titolo nel possesso del veicolo.

Il richiedente l'iscrizione di un veicolo di o altra certificazione, con l'invio del modulo on line di richiesta, tramite l'apposita procedura informatica accessibile dal sito <http://www.clubacistorico.it/>, accetta le regole del presente Regolamento e le condizioni operative, tecniche, organizzative ed economiche ivi disciplinate e le successive eventuali modifiche dello stesso.

Art. 3 – Verifiche Tecniche

E' denominata verifica tecnica la procedura necessaria alla rilevazione e all'analisi delle caratteristiche di interesse storico dei veicoli, finalizzata alla registrazione nel Registro ACI Storico.

Le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche sono assoggettate ai medesimi criteri di analisi, a cui devono attenersi i Verificatori Tecnici su tutto il territorio

nazionale. Tra questi criteri occupano un ruolo principale il requisito dell'anzianità del veicolo, che deve essere di almeno 40 anni, o, nel caso di anzianità inferiore, il modello di auto deve essere previsto nella "Lista ACI". Per i motoveicoli, in assenza di una specifica Lista, si procederà valutando caso per caso ai fini dell'iscrizione nella specifica Sezione del Registro ACI Storico.

In relazione al valore culturale della storicità del veicolo, il Club ACI Storico ritiene che il requisito dell'anzianità di minimo 40 anni, possa essere potenzialmente indicativo di tale valore. Tuttavia, i veicoli con più di 40 anni, richiedenti l'iscrizione nel Registro ACI Storico, dovranno comunque essere sottoposti alle opportune verifiche tecniche finalizzate ad accertare la sussistenza in concreto della rilevanza storica e delle caratteristiche di conservazione e manutenzione proprie dei veicoli destinati alla salvaguardia del patrimonio del motorismo storico.

Relativamente alle auto con anzianità inferiore ai 40 anni, ACI Storico ritiene che tanti modelli tra i 20 e i 39 anni, possano ugualmente esprimere il valore culturale della storicità, per peculiari caratteristiche di costruzione e produzione. Pertanto, ACI Storico ha raccolto in una Lista denominata "Lista ACI" i modelli delle auto che, secondo il parere degli esperti che compongono l'apposita Commissione, aperta al contributo di tutti gli esperti che ne vogliono far parte, presentano le caratteristiche idonee ad esprimere potenzialmente la rilevanza storica del bene.

La mancanza di entrambi i requisiti dell'anzianità (40 anni) e o della presenza del modello di auto nella "Lista ACI", legittima il diniego della richiesta di iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico, senza la necessità di effettuare la successiva verifica tecnica.

Le verifiche possono essere di due livelli:

- verifica standard
- verifica superiore

Le verifiche standard sono espletate per i veicoli di grande produzione e sono eseguite dai Verificatori Tecnici preposti e competenti per zona a norma di quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.

La verifica superiore è una tipologia di verifica che, per particolari e speciali caratteristiche di unicità del veicolo da ispezionare o perché in serie limitata, o per

valutazioni discrezionali del Coordinatore Nazionale di cui all'art. 7, potrebbe richiedere il coinvolgimento di uno specialista con comprovata esperienza e conoscenza della tipologia di veicolo in questione. In questi casi, competerà alla Commissione Centrale di Valutazione, di cui all'art. 8, decidere in merito all'individuazione e all'audizione di un esperto ai fini della verifica.

Di regola la verifica tecnica viene effettuata presso la località individuata da ACI Storico e fissata per lo svolgimento delle sessioni di verifica o presso le strutture indicate dall'Automobile Club di competenza territoriale del richiedente o presso il luogo di custodia del veicolo o in altro luogo ritenuto idoneo dal VT.

Nel caso di accordo con il VT, possono essere prenotate ed effettuate anche delle verifiche a domicilio del richiedente. In questo caso il costo della procedura è pari alla tariffa normale se i veicoli sono minimo tre. Per numeri inferiori a tre, al momento dell'organizzazione della verifica, sarà calcolato il costo aggiuntivo riguardante la trasferta del VT.

Qualora la verifica si svolga presso il domicilio del richiedente, è preferibile che avvenga presso una officina meccanica o autorimessa attrezzata per le necessarie operazioni e che sia un luogo adibito esclusivamente all'ispezione per tutto il tempo necessario all'effettuazione della stessa.

Le spese di trasferta dei VT, per le verifiche tecniche a domicilio secondo quanto indicato nel precedente comma, dovranno essere rimborsate conformemente alla disciplina prevista per le trasferte dei Commissari Tecnici ACI secondo le regole contenute nell'allegato al presente Regolamento.

Art. 4 - Organi competenti ad effettuare le Verifiche

Il procedimento di rilevazione ed attestazione dell'interesse storico- collezionistico di un veicolo, è eseguito dai seguenti organi:

- Verificatori Tecnici
- Coordinatore di Area
- Coordinatore Nazionale
- Commissione Centrale di Valutazione

Ai fini delle attività oggetto del presente Regolamento, il territorio nazionale è suddiviso in 3 aree, ogni area raggruppa zone geograficamente adiacenti, secondo il seguente schema:

Area A:

zona 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria

zona 2 - Lombardia

zona 3 - Triveneto

Area B:

zona 4 - Emilia Romagna

zona 5 - Toscana, Umbria

zona 6 - Lazio, Sardegna, Abruzzo, Marche

Area C:

zona 7 - Puglia, Basilicata, Molise

zona 8 - Campania, Calabria

zona 9 - Sicilia

Per ogni zona sono previsti uno o più Verificatori Tecnici e per ogni area è previsto un Coordinatore di Area.

Il VT e il CA competenti, sono individuati in base alla residenza del richiedente.

Tenuto conto della consistenza numerica delle verifiche tecniche, queste potranno aver luogo sulla base di un calendario di sessioni di verifica che ogni VT provvederà a concordare con il proprio Coordinatore di Area, con cadenza tendenzialmente trimestrale, in ognuna delle Regioni che compongono la zona ad eccezione della Valle d'Aosta e del Molise, le cui verifiche di competenza si svolgono rispettivamente in Piemonte o in Puglia.

Art. 5 – Verificatori Tecnici

I Verificatori Tecnici vengono abilitati all'effettuazione delle verifiche tecniche dalla Direzione Sport Automobilistico dell'ACI. Essi devono essere in possesso di Licenza ACI di Commissario Tecnico in corso di validità o avere una comprovata esperienza nel settore delle auto storiche.

Le verifiche dei veicoli sono effettuate dai VT preposti e competenti per zona a norma di quanto previsto dal precedente articolo 4 e su mandato nominativo del Club ACI Storico.

I Presidenti degli Automobile Club territorialmente competenti, il Coordinatore Nazionale o i Coordinatori di Area possono indicare, a propria discrezione, figure di loro conoscenza o fiducia in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di VT. Tali indicazioni e i relativi curricula saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione Sport Automobilistico ai fini di quanto previsto nel primo comma del presente articolo. Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche tecniche, il VT, opererà in nome e per conto dell'Automobile Club d'Italia e del Club ACI Storico.

Ai fini delle predette verifiche tecniche, l'unico interlocutore dell'ACI e del Club ACI Storico è il richiedente l'iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico esclusivamente tramite la procedura on line dedicata.

Qualunque verifica tecnica del veicolo o qualunque consulenza, effettuata a qualsiasi titolo prima della presentazione on line della richiesta, non hanno alcun valore vincolante e non comportano alcun obbligo e/o responsabilità né da parte dell'ACI, né da parte del Club ACI Storico.

Il VT non può effettuare alcuna consulenza a favore del richiedente la registrazione del veicolo, né a favore del proprietario dello stesso o di altro soggetto interessato. Il VT che abbia in precedenza effettuato una consulenza o una valutazione a favore del richiedente non può effettuare la verifica tecnica del veicolo per conto di ACI e ACI Storico.

Non potrà comunque essere richiesta una certificazione ad un VT fuori dalla zona territoriale di sua competenza nella quale risiede il richiedente.

Art. 6 – Coordinatore di Area

Il Coordinatore di Area (CA) ha il compito di coordinare l'attività dei VT che operano nell'ambito della stessa area, e di fare da raccordo tra il VT e il CN. Il CA trasmette la documentazione istruttoria e il risultato delle eventuali verifiche tecniche, con le proprie osservazioni, al CN.

La figura del CA può coincidere anche con l'incarico di VT di zona. Su tutto il territorio nazionale sono operanti almeno tre Coordinatori di Area.

Art. 7 – Coordinatore Nazionale

Il coordinamento delle attività di verifica, a livello nazionale, è assegnato ad un Coordinatore Nazionale (CN), esperto di comprovata esperienza nel settore delle auto storiche, tale incarico può anche coincidere con quello di Coordinatore di Area.

Il coordinamento delle attività di verifica dei motoveicoli è assegnato ad un'apposita figura di Coordinatore Nazionale (CN), esperto di comprovata competenza nel suddetto settore, che si avvale di una rete di Verificatori Tecnici.

Tra i compiti del CN, rientra il coordinamento a livello nazionale e generale delle attività dei Coordinatori di Area e la definizione, sulla base dell'analisi della documentazione inviata dal richiedente, del carattere della verifica, standard oppure di livello superiore.

Le decisioni del CN sono comunicate dallo stesso via e-mail, al Coordinatore di Area competente per zona.

Al termine della fase istruttoria e delle eventuali verifiche tecniche, il CN sottopone la documentazione istruttoria ed il risultato delle eventuali verifiche tecniche, con le proprie osservazioni, alla Commissione Centrale di Valutazione per la decisione finale in ordine alla richiesta di iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico.

Art. 8 – Commissione Centrale di Valutazione

La Commissione Centrale di Valutazione (CCV) è l'organismo costituito dall'ACI e dal Club ACI Storico per valutare l'attività istruttoria svolta dai VT e per perfezionare, ove ne sussistano le condizioni, la procedura di iscrizione nel Registro del Club ACI Storico o di rilascio di altra attestazione.

La CCV è composta dai tre Coordinatori di Area e dal Coordinatore Nazionale. Le riunioni della CCV possono svolgersi nel luogo concordato tra i componenti della Commissione, oltre che in conferenza telefonica o video-conferenza.

La CCV, in caso di parere favorevole da parte del Verificatore Tecnico, decide in via definitiva sull'ammissibilità di iscrizione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico e sulle richieste presentate per ogni altra finalità prevista dal presente Regolamento e dalle eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso.

La CCV prende le decisioni sulla base della documentazione ricevuta e delle valutazioni espresse dal VT. I CA e il CN possono esprimere proprie valutazioni in merito all'iscrizione di un veicolo.

La CCV prende le decisioni a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti espressi dai componenti, prevale il voto del CN. La decisione finale della CCV, in merito all'iscrizione o meno di un veicolo al Registro Storico è inviata automaticamente al socio tramite la procedura informatica o tramite mail.

Art. 9 – La procedura per richiedere l'iscrizione del veicolo nel Registro

La procedura per la richiesta di iscrizione del veicolo nel Registro deve essere avviata dal richiedente, socio del Club ACI Storico in corso di validità, tramite accesso e registrazione al Portale del Club ACI Storico (<http://www.clubacistorico.it/>).

Successivamente alla registrazione, il richiedente deve compilare il modulo on line di richiesta nel quale devono essere inseriti i dati relativi alle proprie generalità e i dati del veicolo, con particolare riferimento al telaio, alla carrozzeria, al motore, alla trasmissione, ai freni, alle sospensioni, ai cerchi e agli pneumatici.

Per i motoveicoli la procedura di iscrizione prevede la possibilità di compilazione di due moduli, denominati "Modulo A" e "Modulo B". Il Modulo A è riservato alla richiesta di iscrizione dei motoveicoli muniti di targa e di libretto di circolazione nazionale, in regola con le leggi vigenti in tema di circolazione stradale. Il Modulo B è riservato alla richiesta di iscrizione dei motoveicoli non muniti di targa e libretto di circolazione nazionale (radiati o cancellati dal PRA per custodia in area privata, demoliti, veicoli nuovi mai immatricolati, d'importazione estera o di origine sconosciuta) e di

motoveicoli muniti di targa e libretto di circolazione nazionale ma radiati d'ufficio dal PRA.

Sia nel caso di richiesta di iscrizione di autoveicoli che di motoveicoli, nei moduli è prevista la possibilità di segnalare specifiche note da parte del richiedente e di allegare foto e documenti in formato digitale.

Contestualmente all'invio del modulo, tramite la suddetta procedura informatica, il richiedente deve procedere al versamento della quota d'acconto necessario per l'avvio della procedura di registrazione, secondo le specifiche pubblicate sul sito ACI Storico.

Art. 10 – La procedura per effettuare le Verifiche Tecniche

A seguito della presentazione della domanda da parte del richiedente, secondo le modalità stabilite dall'art. 9, il Coordinatore Nazionale, che prende in carico la richiesta, valutata la regolarità della richiesta e del versamento della quota d'acconto, analizza la documentazione pervenuta ai fini dell'individuazione del carattere e della tipologia di verifica tecnica da effettuare in base a quanto stabilito dal precedente art. 3 del Regolamento Sezione "Auto e Moto Classica".

Nel caso di verifica standard, sentito anche il competente CA, il CN assegna tutta la documentazione al VT della relativa zona e concorda con il richiedente e con lo stesso VT le modalità di espletamento della verifica.

Nel caso di verifica superiore si rimanda a quanto stabilito nell'art. 3 del Regolamento Sezione "Auto e Moto Classica".

Nell'ipotesi in cui vengano riscontrate anomalie rispetto alle specifiche tecniche del veicolo e alla documentazione presentata e/o al pagamento della quota d'acconto, queste saranno comunicate al richiedente tramite la procedura informatica o tramite mail. Se entro 6 mesi dalla segnalazione del Club ACI Storico il richiedente non fornisce l'integrazione della documentazione richiesta, la domanda decade e, per attivare un nuovo iter, si renderà necessario presentare una nuova richiesta on line.

Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie in base alle quali il VT, sentito il CA e il CN, ritenga non ammissibile la richiesta del socio a causa di mancanza assoluta di requisiti di storicità del veicolo, accertati dai documenti allegati, la comunicazione di

inammissibilità della richiesta sarà effettuata tramite l'apposita procedura informatica o tramite mail.

Nel caso che, dall'analisi della richiesta e della documentazione allegata, non si riscontrino anomalie, si procede, in accordo tra il VT e il richiedente, sentito il CA e il CN, alla fissazione della data della verifica tecnica, unitamente alla definizione dei relativi costi di trasferta nel caso di verifica effettuata presso la sede scelta dal richiedente e degli eventuali costi relativi all'utilizzazione di strutture tecniche esterne, ove ritenute necessarie. Tale data è comunicata al socio richiedente tramite l'apposita procedura informatica o tramite mail.

Nel giorno e nell'ora e secondo le modalità concordate tra il richiedente e il VT, si procede allo svolgimento della verifica tecnica ad opera del VT competente per zona.

Il richiedente può assistere allo svolgimento della verifica tecnica o, in sua sostituzione, può indicare nella richiesta altra persona.

La verifica tecnica riguarderà, oltre lo stato complessivo del veicolo, degli interni e della selleria, il telaio, la carrozzeria, il motore, la trasmissione, i freni, le sospensioni, i cerchi, i pneumatici, le dimensioni, gli accessori e ogni altro aspetto che il VT riterrà utile verificare al fine di accertare la storicità del veicolo.

Il VT potrà verificare la presenza di parti o di componenti del veicolo riprodotte sulla base degli originali, al fine di accertare che tali elementi non alterino il valore e l'interesse storico del veicolo.

Il VT potrà richiedere lo smontaggio di alcune parti della vettura ed il proprietario potrà avvalersi di meccanici di propria fiducia.

Il VT potrà altresì verificare lo stato generale di usura del veicolo al fine di accertare che si tratti effettivamente di veicolo storico da collezione e non di mezzo di uso quotidiano, uso di per sé incompatibile con le finalità e le modalità di conservazione di un veicolo da considerare come parte del patrimonio storico automobilistico e perciò meritevole di particolare cura e tutela.

Nello svolgimento della verifica tecnica il VT potrà effettuare foto o riprese video del veicolo oggetto di verifica o di singole parti al fine di rendere più dettagliata e completa la documentazione a supporto della verifica stessa.

Al termine della verifica il VT inoltra via e-mail o tramite l'apposita procedura informatica al CA tutta la documentazione raccolta, accompagnata dalla propria relazione. Il CA, dopo una prima valutazione della documentazione, invia il tutto al CN, che a sua volta inoltra l'intera documentazione, la relazione del VT, le eventuali proprie osservazioni e quelle del CA, alla Commissione Centrale di Valutazione. La Commissione Centrale di Valutazione esprime la decisione finale in merito alla eventuale iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico.

Nel caso di decisione positiva, e a seguito del versamento da parte del richiedente del saldo previsto per il completamento della procedura come indicato nelle specifiche pubblicate sul sito ACI Storico, la comunicazione dell'avvenuta iscrizione del veicolo nel Registro del Club ACI Storico è effettuata al richiedente tramite l'apposita procedura informatica dedicata oppure tramite mail. Inoltre si procede anche all'invio presso il domicilio del richiedente della relativa attestazione ufficiale e del relativo Car Grille Embleme Badge del Registro.

Qualora la richiesta fosse finalizzata ad ottenere altro tipo di attestazione, dopo la decisione della CCV, si procede con l'invio all'interessato della comunicazione per posta elettronica dell'avvenuto rilascio dell'attestazione richiesta e con successivo invio presso il domicilio del richiedente della relativa attestazione ufficiale.

Nel caso in cui la verifica tecnica non dia i riscontri necessari e sufficienti ad accertare la storicità del veicolo e sussistano dubbi sulla possibilità di rilasciare l'autorizzazione all'iscrizione nel Registro ACI Storico o l'attestazione richiesta, la Commissione Centrale di Valutazione (CCA), a propria discrezione, potrà effettuare ulteriori accertamenti presso la Casa costruttrice o presso altri Registri o Organismi specializzati.

L'eventuale esito negativo espresso dal CCV in merito all'iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico, non comporta la restituzione delle somme pagate dal richiedente per l'avvio della procedura.

Art. 11 – Costi

All'atto della presentazione della richiesta di registrazione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico o di altra tipologia di attestazione, il richiedente dovrà versare, inizialmente tramite il codice IBAN indicato nella procedura indicata sul sito ACI

Storico e successivamente – non appena attivata – attraverso una specifica procedura di pagamento on line, la somma a titolo di acconto per lo svolgimento della pratica richiesta, che viene indicata nel sito ACI Storico: www.clubacistorico.it.

Tale corrispettivo è finalizzato alla copertura dei costi di esame della documentazione, istruzione della pratica, gestione amministrativo-contabile della richiesta.

Il costo per il completamento della procedura per l'iscrizione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico, indicato nel sito www.clubacistorico.it, che comprende l'eventuale svolgimento della verifica tecnica (salvo eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'effettuazione della verifica tecnica a domicilio), l'espletamento delle attività di competenza della commissione Centrale di Valutazione (CCV) e lo svolgimento di eventuali ulteriori accertamenti, come indicato nella relativa procedura on line del sito ACI Storico, dovrà essere sostenuto dal richiedente per ottenere l'effettiva iscrizione nel Registro, il relativo Car Grille Embleme Badge e l'attestazione di registrazione.

Sono comunque a carico del richiedente il costo dell'eventuale officina e dei meccanici, che potrà variare a seconda dei casi e che dovrà essere preventivamente concordato dal VT con il richiedente, oltre che il rimborso delle eventuali spese di trasferta del VT, ove venga richiesta la verifica a domicilio.

Qualora il richiedente sia un Socio Fondatore non dovrà corrispondere né le spese di richiesta, né quelle di registrazione del primo veicolo iscritto, mentre per le successive registrazioni il Socio Fondatore dovrà corrispondere il relativo importo.

Art. 12 – Revisione della decisione del CCV

La CCV potrà valutare, su richiesta dell'interessato, l'eventuale possibilità di revisione della propria decisione. Tale revisione potrà essere richiesta attraverso una istanza motivata e documentata da inviare alla Commissione Centrale di Valutazione presso il Club ACI Storico per posta ordinaria, al seguente indirizzo: Via Marsala, 8 - 00185 Roma o per posta elettronica al seguente indirizzo mail: registroclubacistorico@aci.it. L'interessato dovrà produrre documenti, elementi e/o analisi e argomentazioni idonei a giustificare la richiesta di modifica della decisione precedentemente assunta dalla CCV.

In questi casi sarà attivata una nuova procedura che potrebbe richiedere una nuova verifica tecnica i cui costi saranno a carico del richiedente.

In relazione alla nuova documentazione ed alle nuove argomentazioni presentate dall'interessato ed eventualmente in base all'esito della nuova verifica tecnica, la CCV procederà ad annullare o confermare il diniego all'iscrizione del veicolo nel Registro del Club ACI Storico.

Art. 13 – Annullamento e revoca della registrazione

Nel caso in cui, successivamente alla iscrizione nel Registro del Club ACI Storico di un veicolo, venga riscontrata nella documentazione prodotta la presenza di atti o dichiarazioni false sarà disposta dalla CCV l'annullamento della relativa registrazione e la conseguente cancellazione del veicolo dal Registro.

Nel caso in cui, invece venga accertato un errore tecnico nello svolgimento della verifica tecnica ad opera del VT, si procederà, previa decisione della CCV alla revoca della relativa registrazione e alla conseguente cancellazione del veicolo dal Registro. In questo caso si procederà anche alla restituzione delle somme erogate dal richiedente a titolo di saldo ai fini dell'iscrizione.

In questi casi si valuterà, con decisione della CCV, la possibilità di intraprendere azioni legali a tutela del Club ACI Storico e del suo Registro, per le quali si ritiene competente in via esclusiva il Foro di Roma, come per ogni altra controversia che possa insorgere a seguito dell'applicazione o interpretazione del presente Regolamento.

Nel caso in cui il Socio del Club ACI Storico, che abbia ottenuto l'iscrizione del proprio veicolo nel Registro del Club ACI Storico, perda la qualità di Socio, il veicolo o i veicoli registrati a suo nome non perdono il diritto a permanere nel Registro.

Art. 14 – Veicoli già iscritti presso altri Registri Storici

I Soci del Club ACI Storico che possiedono auto e motoveicoli già iscritti o che sono state iscritti in altri Registri, possono presentare la richiesta di iscrizione del veicolo

stesso presso il Registro del Club ACI Storico, fornendo la documentazione attestante la precedente registrazione.

L'iscrizione del suddetto veicolo, viene effettuata sulla base dell'analisi della documentazione riguardante la precedente registrazione e sulla base della documentazione fotografica dello stato del veicolo al momento della richiesta di registrazione. Superate tali analisi e tali riscontri documentali, il veicolo viene iscritto previo versamento dell'importo indicato nel sito www.clubacistorico.it. L'importo da versare è differente a seconda che il veicolo sia un'auto o un motoveicolo.

Tale importo è relativo alla fornitura del Car Grill Embleme Badge di registrazione, recante il numero di registrazione, il modello del veicolo e l'anno di immatricolazione, dell'attestazione di registrazione ed per coprire anche i relativi costi di invio all'interessato.

Se a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dal richiedente, permangono dei dubbi in merito alla valutazione delle caratteristiche di storicità del veicolo, il Club ACI Storico ha facoltà di richiedere un ulteriore accertamento tramite l'esecuzione delle verifiche tecniche, così come disciplinate dal presente Regolamento.

Qualora da tali verifiche dovesse risultare l'assenza dei requisiti a supporto dell'interesse storico dello stesso veicolo, l'iscrizione nel Registro ACI Storico sarebbe annullata con effetto retroattivo alla data di registrazione e con obbligo di restituzione, a spese del richiedente, del relativo Car Grill Embleme Badge riportante il numero di registrazione e dell'attestazione di registrazione. In tal caso il Club ACI Storico restituirà all'interessato le somme versate da cui saranno detratti i costi sostenuti.

PARTE SPECIALE

SEZIONE SPORTIVA

SOTTOSEZIONE REGOLARITA'

Art. 1 – Normativa generale

Nella Sottosezione "Regolarità" sono iscritti gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci del Club ACI Storico, che sono o sono stati in possesso di Licenza

Sportiva ACI che possono partecipare o che hanno partecipato alle gare di "Regolarità Auto Storiche" e sono in possesso della "Fiche di Regolarità" dell'ACI, documento di natura sportiva, rilasciato al solo scopo di identificare le vetture che partecipano alle predette gare di "Regolarità Auto Storiche".

Sono di regolarità le gare riservate alle vetture storiche di produzione o in allestimento da corsa con configurazione storica. Con la regolarità si vuole mantenere viva la memoria storica di vetture e gare con un contenuto agonistico limitato esclusivamente alla tipologia della regolarità. In queste gare sono ammesse le vetture delle tipologie di seguito indicate e riportate anche nella tabella ammissibilità che è parte integrante della presente normativa:

- **"Vetture di produzione"** vetture equipaggiate esclusivamente con pneumatici omologati per la circolazione stradale, nella propria configurazione di origine, cioè quella prevista dal costruttore per un normale impiego stradale che può comportare anche gli accessori venduti all'epoca per abbellire o renderne più confortevole l'uso;
- **"Vetture da corsa"** con storia sportiva documentata con le configurazioni previste dai Regolamenti Tecnici dei gruppi del periodo, ma soltanto per specifici numeri di telaio per i quali possa essere dimostrato che hanno corso all'epoca con quella configurazione entro i limiti del periodo; (tipologia 1B/2B/3B della tabella ammissibilità vetture);
- **"Vetture da corsa"** senza storia sportiva ma con valore di testimonianza storica o sportiva con le configurazioni previste dai Regolamenti Tecnici dei gruppi del periodo, comprese le vetture che partendo da un modello di produzione originale, hanno replicato la componente tecnica e/o quella estetica(livrea) delle vetture da corsa originali (per le quali possa essere fornita) la prova certa che hanno corso con quella configurazione entro i limiti del periodo) appartenenti alle seguenti categorie T Turismo di Serie, TC Turismo da Competizione, GT Gran Turismo di Serie, GTS Gran Turismo da Competizione, e limitatamente ai periodo C,D,E, le vetture BS Biposto Corsa con esclusione delle versioni furgoncino, camioncino (anche se omologate dalla

FIA o utilizzate, nel Periodo, nelle gare di velocità e nei rally e le Monoposto di qualsiasi Periodo) (tipologia 1C/2C/3C della tabella ammissibilità vetture).

Art. 2 - Periodi di classificazione

Le vetture devono appartenere ai seguenti periodi di classificazione:

A - costruite dalle origini al 1904

B - costruite dal 1905 al 1918

C - costruite dal 1919 al 1930

D - costruite dal 1931 al 1946

E - costruite dal 1947 al 1961

F - costruite dal 1962 al 1965

G - costruite dal 1966 al 1971

H - costruite dal 1972 al 1976

I - costruite dal 1977 al 1981

J1- costruite dal 1982 al 1985

J2 - costruite dal 1986 al 1990

Ogni vettura dovrà essere inserita nel periodo in base all'effettivo anno di costruzione.

Art. 3 - Fiche di regolarità

Per la partecipazione alle gare di regolarità le vetture devono essere munite della fiche di regolarità ACI.

La fiche di regolarità viene rilasciata a tutti i possessori di Licenza ACI in corso di validità.

Il richiedente di una fiche di regolarità può essere il proprietario della vettura o altra persona fisica o giuridica purchè autorizzato dal proprietario e purchè in possesso di licenza di regolarità in corso di validità.

Il richiedente sarà il responsabile, sotto l'aspetto sportivo della richiesta della fiche, e la sua funzione si esaurirà con il rilascio definitivo della fiche.

Il rilascio delle fiche di regolarità avverrà con le modalità di seguito indicate, per le vetture di produzione l'iter si concluderà con l'invio da parte di ACI della fiche unitamente alla placca metallica, mentre per le vetture da corsa sarà necessaria un'ispezione della vettura da parte di un commissario tecnico che controllerà la conformità della vettura ai regolamenti tecnici del periodo di appartenenza e la documentazione relativa al passato storico della vettura.

Al termine dell'ispezione, il tecnico consegnerà al richiedente l'allegato storico (da allegare alla fiche definitiva) e potrà:

- convalidare la fiche senza nessuna annotazione sull'allegato storico;
- convalidare la fiche annotando sull'allegato storico eventuali anomalie rispetto alle configurazioni previste dai Regolamenti Tecnici del periodo di appartenenza;
- non convalidare la fiche per non conformità della vettura ai regolamenti tecnici dell'epoca o per altri gravi motivi che dovessero evidenziarsi nel corso dell'ispezione. In tal caso l'allegato storico non verrà consegnato e la fiche verrà ritirata dal tecnico che provvederà a restituirla all'ACI con una relazione sulle motivazioni del ritiro.

In sede di verifica tecnica ante-gara i commissari tecnici designati provvederanno al controllo della conformità della vettura rispetto alla fiche di regolarità. Ad esclusione delle seguenti eccezioni:

- per le vetture di produzione saranno ammesse solamente le aggiunte di particolari definibili come "accessori venduti all'epoca per abbellire o renderne più confortevole l'uso", mentre non saranno ammesse le modifiche previste per le vetture da corsa;

- per le vetture da corsa saranno ammesse solamente le modifiche permesse dalle configurazioni previste dai regolamenti tecnici dell'epoca del periodo di appartenenza, e verranno, se rilevanti, annotate sull'allegato storico; I commissari tecnici annoteranno inoltre sull'allegato storico, eventuali modifiche delle caratteristiche della vettura non corrispondenti alle configurazioni previste dai regolamenti tecnici del periodo di appartenenza dell'epoca; Tutte le annotazioni effettuate verranno successivamente comunicate dai Commissari Tecnici all'ACI.

Art. 4 - Normativa specifica Fiche di Regolarità

Per la procedura di rilascio fiche auto storiche e regolarità si rinvia al sito www.csai.aci.it – Sezione: Fiche e Passaporti – Paragrafo: Fiche ACI di Regolarità Auto Storiche.

PARTE SPECIALE

SEZIONE SPORTIVA

SOTTOSEZIONE COMPETIZIONE

Art.1 – Normativa generale

Nella Sottosezione "Competizione" sono iscritti gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci del Club ACI Storico, che sono o sono stati in possesso di Licenza Sportiva ACI che possono partecipare o che hanno partecipato alle gare di "Velocità in Salita", "Velocità in Circuito" e "Rallies" e che sono in possesso dell' "HTP FIA" e/o "HTP ACI", documenti di natura puramente tecnica di cui deve essere dotata ogni vettura con cui si voglia partecipare alle gare di auto storiche internazionali e nazionali aperte alla partecipazione straniera.

Il Regolamento del Registro ACI Storico recepisce integralmente l'Appendix K al Codice Sportivo FIA, ed il Regolamento di settore delle auto storiche(RDS) pubblicato nell'Annuario ACI Sport, per poter utilizzare le auto storiche in competizioni sottoposte a regole che ne preservino le specifiche del Periodo e ne impediscano

modifiche delle prestazioni o dei comportamenti conseguenti all'applicazione di tecnologie moderne.

L'RDS e l'Appendix K, si applicano sia a vetture originali con passato sportivo sia a vetture costruite con specifiche identiche a quelle di modelli che hanno gareggiato all'epoca in competizioni internazionali e conformi alle norme internazionali del Periodo.

Le sole possibili variazioni alle specifiche del periodo sono quelle autorizzate nel Regolamento tecnico e nell'Appendix K.

Art. 2 - Normativa specifica HTP

Per la procedura di rilascio si rinvia al sito www.csai.aci.it – Sezione: Fiche e Passaporti – Paragrafo: HTP nazionali e HTP FIA.